



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Affari generali e Servizi demografici Servizi Demografici e Affari Generali

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determina di settore n. 2 del 08-01-2015

(n. 12 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: RICORSO PROMOSSO DA TAMARETE ENERGIA S.R.L. E ODOARDO ZECCA S.R.L. CONTRO IL CONSORZIO COMUNE DI ORTONA. NOMINA LEGALE DELL'ENTE AVVOCATO LEONARDINA CASOLI.

#### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10.7.2012;

#### PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2015;

**VISTE** le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

**RAMMENTATO** che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

**RICHIAMATE**, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

**OSSERVATO**, peraltro, che l'articolo 11, comma 16, del D.Lgs. n. 11/2011, prevede che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti locali applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile c.d. armonizzato;

**PREMESSO** che con atto notificato in data 17.11.2014 le Società Tamarete Energia s.r.l. ed Edoardo Zecca s.r.l. hanno proposto ricorso contro il Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti-Pescara e contro questo Ente comunale, dinnanzi al TAR Abruzzo – Sez. distaccata di Pescara al fine di ottenere l'annullamento della nota prot.2589 datata 23.10.2014 e della nota prot. 1462/2014, datata 12.06.2014 entrambe emesse dalla richiamata Società consortile,

nonché della nota prot.20655/2014 a firma del Dirigente del III Settore del Comune di Ortona avente ad oggetto la “Comunicazione afferente i lavori per la realizzazzazione del campo da basket del 23.07.2014, richiesta autorizzazione” e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli gravati anche non noti alla ricorrente;

**RITENUTA** la necessità e l’opportunità di proporre opposizione contro il citato ricorso, individuando apposita figura professionale atta a difendere l’Ente in giudizio e al quale il Sindaco, come capo dell’Amministrazione, conferisce il relativo mandato;

**ATTESO** che in assenza di professionalità specifiche all’interno dell’Ente, si ritiene di dover provvedere alla nomina di un Avvocato di fiducia che possa garantire una idonea tutela degli interessi giuridici dell’Ente nelle more delle procedure di affidamento di incarichi professionali aventi ad oggetto il conferimento di contratti d’opera intellettuale;

**RILEVATA** la proposta di incarico dell’Ente datata 21.12.2014, prot.35849/2014 indirizzata all’Avvocato Casoli Leonardina e dalla stessa riscontrata con pec del 30.12.2014;

**VISTO** il preventivo di massima redatto dalla medesima professionista nella misura dei minimi giudiziali di cui al vigente D.M.55/2014 e pari ad €3.827,11 comprensivo di IVA e CAP come per legge;

**RITENUTO** di formalizzare l’affidamento dell’incarico in argomento;

**RAVVISATE** le ragioni di urgenza nel provvedere ad intervenire e resistere nel menzionato giudizio predisponendo in tempi rapidi la necessaria difesa del Comune;

**SENTITO** il Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive;

**DATO ATTO** che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n.Z2D12A7269 che sarà citato su tutti gli atti e i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti e che l’Avvocato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010, il seguente: Poste Italiane, Agenzia di Troia (Fg), intestato a Leonardina Casoli, IBAN: IT08D0760115700001019634672;

**VISTA** la sentenza del Consiglio Di Stato, sez. V, 11/05/2012, n.2730;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000

### **DETERMINA**

1. Di conferire all’Avvocato L. Casoli l’incarico di assistere e patrocinare il Comune di Ortona nella giudizio promosso da Tamarete s.r.l. ed Odoardo Zecca s.r.l., per le motivazioni esposte in premessa;
2. Dare atto che per tale incarico il Sindaco, come capo dell’Amministrazione, conferisce il relativo mandato con ogni potere, ratificando sin d’ora il suo operato;
3. Impegnare a favore della predetta professionista, la somma di €3.827,71 comprensivo di IVA e CAP, da imputarsi al capitolo 1240 “spese per liti e arbitraggi” del redigendo bilancio 2015, impegno n.201500000060.
4. Provvedere con successivo atto alla liquidazione.

IL COMPILATORE

PM

IL DIRIGENTE

Dott. de MARINIS GIOVANNI

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*

Ortona, 05 febbraio 2015